



**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

All'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia  
All'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  
Civitavecchia

**COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA NOMINA DEI PROFESSIONISTI NELLE PROCEDURE DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Il Presidente,

rilevato che ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 3/12 "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

rilevato che l'Organismo di composizione della crisi costituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti (ed iscritto nel registro ministeriale al numero progressivo n. 172 con provvedimento del 22.6.2018) risulta pienamente operativo e regolarmente funzionante;

rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che "nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato art. 15, comma 9. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli

organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3", contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'art. 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto "con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15", che abbiano "sede nel circondario del tribunale competente", ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato";

ritenuto che le considerazioni della Suprema Corte appaiono pienamente convincenti, sicché occorre concludere che, a seguito della costituzione dell'Organismo, coloro che intendano introdurre una delle procedure di cui alla legge n. 3/12 dovranno rivolgersi esclusivamente a detto Organismo;

**rende noto**

che il Tribunale non procederà ulteriormente alla nomina dei professionisti a norma del menzionato art. 15, comma 9, l. 3/12;

**manda**

la cancelleria di comunicare la presente circolare all'ordine degli avvocati e a quello dei dottori commercialisti di Civitavecchia, di curarne la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Civitavecchia, 21.3.2019

Il Presidente

*E. Vignato*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
CIVITAVECCHIA 21.03.2019  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*F. Lisa Domenica Caccavari*

